



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo "Gianni Rodari"
Via Carducci, 2
20071 VERMEZZO CON ZELO (Mi)
tel. 029440960 – fax 02944943097
Cod. fiscale: 90015620157
e-mail uffici: miic873005@istruzione.it
PEC: miic873005@pec.istruzione.it

Vermezzo con Zelo, 10/01/2024

Prot. *vedi segnatura*

Al personale docente
Ai docenti coordinatori di classe
Al personale ATA
Ai genitori
Al DSGA
Al sito – ALBO ON LINE

OGGETTO: D.L. n. 123/2023 “DECRETO CAIVANO: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale- Responsabilità genitoriale”

In data 8 novembre 2023, il Parlamento ha approvato la conversione in legge (Legge 13 novembre 2023, n. 159), con modificazioni, del cosiddetto “Decreto Caivano” e cioè del decreto-legge 123/2023, Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

Il testo del decreto convertito in Legge prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, particolarmente rilevante è l'articolo 12, **relativo al rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico, con l'inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale.**

Nello specifico, con detto articolo:

- è stato integralmente riscritto l'articolo 114 del d.lgs. n. 297/1994 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione) al fine di recepire e armonizzare le previsioni normative susseguitesi nel tempo in relazione all'obbligo di istruzione e la cui base legislativa è l'articolo 1, comma 622 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007). Evidenziamo che esso detta una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione. Resta immutata la disciplina attualmente vigente in materia di giustificazione delle assenze degli alunni dalla scuola per motivi di appartenenza religiosa;
- è stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi);

- nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'art. 2, il comma 3-bis secondo cui ***“Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo”.***

Si invitano, pertanto, i genitori a controllare le assenze dei propri figli e a giustificare senza indugio.

I docenti coordinatori di classe controlleranno le assenze degli alunni della propria classe e nel caso di assenze “non giustificate” per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, sarà data immediata comunicazione al Dirigente Scolastico tramite email all’indirizzo miic873005@istruzione.it che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge.

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione.

Si allega link al testo coordinato del Decreto Legge per approfondimenti:
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/11/14/23A06292/sg>

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Annarita Mercogliano

Firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale
e norme ad esso connesse.